



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017
N.RF169
INFO FLASH
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione
www.redazionefiscale.it
Pag. 1 / 3

OGGETTO	CUMULABILITA' BONUS ALBERGHI E SUPERAMMORTAMENTO
RIFERIMENTI	RM 118/2017 - ART. 10 DL 83/2014; ART. 1 CO. DA 91 A 94 L. 208/2015
CIRCOLARE DEL	29/09/2017

BONUS ALBERGHI CUMULABILE CON IL SUPERAMMORTAMENTO

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire chiarimenti sul tema della cumulabilità, rispetto ai medesimi investimenti, del:

- credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive (cd. "bonus alberghi", di cui all'art. 10 DL 83/2014)
- la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (cd. "super ammortamento", ex art. 1 c. da 91 a 94 L. 208/2015).

Secondo l'amministrazione finanziaria, le due agevolazioni fiscali perseguono finalità molto diverse e, di conseguenza, non possono essere considerate tra loro alternative.

BONUS ALBERGHI

Con il cd. "Decreto Cult-Turismo" (DL 83/2014), sono state previste specifiche agevolazioni fiscali finalizzate a "sostenere la competitività del sistema turismo", sotto forma di credito d'imposta, per la riqualificazione, l'accessibilità e la digitalizzazione delle strutture ricettive (hotel, alberghi, campeggi, residence, ostelli, ecc.).

Nello specifico sono stati introdotti 2 crediti d'imposta, di cui (v. RF 221/2014 e 101/2015):

- il primo relativo alla digitalizzazione delle strutture ricettive
- il secondo riconosciuto per la riqualificazione e l'accessibilità delle stesse.

SOGGETTI BENEFICIARI	<p>Il credito d'imposta spetta alle "strutture alberghiere" esistenti al 1/01/2012.</p> <p><u>Concetto di "struttura alberghiera"</u>: si intende una struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici con almeno 7 camere per il pernottamento degli ospiti. Rientrano in tale categoria alberghi, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi nonché strutture individuate come tali dalle specifiche normative regionali.</p>
SPESE AMMESSE	<p>Il credito d'imposta è riconosciuto per le spese relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ interventi di riqualificazione edilizia, e cioè: <ul style="list-style-type: none"> ✓ manutenzione straordinaria (art. 3 c. 1 lett. b) DPR 380/2001) ✓ restauro e risanamento conservativo (art. 3 c. 1 lett. c) DPR 380/2001) ✓ ristrutturazione edilizia (art. 3 c. 1 lett. d) DPR 380/2001) ▪ incrementi dell'<u>efficienza energetica</u> ▪ eliminazione delle <u>barriere architettoniche</u> (L. 13/89 e DM 236/89) ▪ "ulteriori interventi", comprese quelle sostenute per l'acquisto di mobili e di componenti <u>d'arredo</u>.

SUPERAMMORTAMENTO

La Legge di Bilancio 2017 ha prorogato la **maggiorazione percentuale del 40% del costo** fiscalmente riconosciuto dei beni strumentali nuovi (c.d. “**super ammortamento**”), grazie al quale è possibile imputare nel periodo d'imposta quote di ammortamento e di canoni di locazione più elevati.

Sono agevolati gli acquisti di beni strumentali nuovi, ad eccezione dei veicoli e degli altri mezzi di trasporto a deduzione limitata di cui all'art. 164 comma 1 lett. b) e b-bis) del TUIR, effettuati:

- **entro il 31/12/2017**
- **entro il 30/06/2018** purché entro il 31/12/2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

AMBITO TEMPORALE DOPO DELLA PROROGA	
AGEVOLAZIONE	INVESTIMENTI EFFETTUATI
Superammortamento	▪ dal 1/01/2016 al 31/12/2017
	▪ dal 1/01/2018 al 30/06/2018 : se entro il 31/12/2017 : <ul style="list-style-type: none"> - si perfeziona il contratto (di vendita/leasing) - è pagato il 20% di acconto (acquisto) o maxicanone

Cumulabilità Delle Agevolazioni

L'Agenzia delle entrate è intervenuta con la risoluzione n. 118/E del 15 settembre 2017 per fornire chiarimenti sul tema della cumulabilità, rispetto ai medesimi investimenti, delle suddette agevolazioni.



Nota: Il dubbio circa la cumulabilità delle due misure sorgerà dalla lettura della disposizione che prevede il divieto di cumulo del “bonus alberghi” con altre agevolazioni di natura fiscale (art. 3 c. 3 DM interministeriale 7/05/2015).

Tale dubbio è stato risolto grazie all'orientamento dell'Agenzia Entrate, di concerto con il MEF.

DIVIETO DI CUMULABILITA' DEL BONUS ALBERGHI

Tenore letterale della disposizione	Genesi della norma	Esempio
La disposizione che sancisce il, ricordato divieto di cumulo denota la volontà del legislatore di non estendere la portata dello stesso a tutte le agevolazioni aventi a oggetto i medesimi costi, ma di limitarla a determinate fattispecie di natura fiscale.	In mancanza dell'esplicito divieto di cumulo, la detrazione dall'imposta lorda, originariamente istituita dalla Finanziaria 2007 (art. 1 c. 344 e 345 L. 296/2006) e riconosciuta, in misura pari al 65% delle spese sostenute, anche in favore dei contribuenti titolari di reddito d'impresa per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sugli immobili strumentali e diretti al conseguimento di determinati valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica individuati dal DM 11/04/2008, si sarebbe aggiunta, nel caso di interventi di incremento dell'efficienza energetica effettuati sulle strutture alberghiere, al “bonus alberghi”.	La previsione di non cumulabilità è stata ponderata e inserita in fase di redazione del decreto interministeriale alla luce della vigenza di specifiche misure agevolative che, per il medesimo ambito soggettivo, oggettivo e temporale di applicazione, nonché per le finalità perseguite, avrebbero potuto sovrapporsi al “bonus alberghi”, consentendo al beneficiario di fruirne cumulativamente in relazione alle medesime spese ammissibili, con un impatto considerevole anche per l'erario.

CARATTERISTICHE DEL SUPERAMMORTAMENTO	
<u>Introduzione</u>	E' stato introdotto successivamente all'adozione del decreto interministeriale 7 maggio 2015 (ragion per cui non sarebbe potuto rientrare tra quelle agevolazioni fiscali che hanno ispirato la previsione del divieto di cumulo).
<u>Finalità</u>	Persegue finalità del tutto diverse rispetto a quelle sottese al credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive in quanto costituisce uno degli strumenti da ultimo adottati dal Governo per incentivare gli investimenti diretti al rinnovo del "parco beni strumentali", sostenendo, in tal modo, il processo di trasformazione delle imprese italiane sul fronte dell'efficienza dei processi, della riduzione dei costi e del miglioramento della produttività, anche nell'ottica di un posizionamento strategico e maggiormente competitivo a livello internazionale.
<u>Applicazione</u>	Si sostanzia, in una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto in relazione agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, valevole esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi, si differenzia profondamente dal "bonus alberghi", che costituisce, invece, un contributo pubblico concesso nella forma di credito d'imposta.

Alla luce di quanto esposto, l'Agenzia delle entrate ritiene che la disposizione che prevede il divieto di cumulo non sia suscettibile di un'interpretazione estensiva e che, pertanto, le agevolazioni in commento:

- bonus alberghi
- super ammortamento

siano

cumulabili e non alternative tra loro, sebbene le spese ammissibili alle stesse possano incidentalmente coincidere.

